ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

TITOLO: **Decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5**, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico".

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri; **Ministeri**: dell'economia e delle finanze; delle imprese e del made in Italy; del lavoro e delle politiche sociali.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento alle seguenti materie:

- 1) Disposizioni in materia economica e finanziaria: articolo 1, comma 1, e articolo 2.
- 2) Disposizioni in materia di sviluppo economico: articoli 1, commi 2-7, e articolo 3.
- 3) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: articolo 4.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

• Art. 1, comma 1, e art. 2

L'intervento normativo operato con il decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, redatto in sei articoli, interviene al fine di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. In particolare, il provvedimento adotta specifiche misure volte a contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti e mira ad introdurre alcune disposizioni al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di tali prodotti e di diffondere il consumo consapevole e informato.

In tale contesto, per quanto concerne alcune delle misure di carattere fiscale contenute nel provvedimento in esame, si evidenziano i seguenti interventi: esenzione dal computo del reddito del lavoratore di buoni benzina o di titoli analoghi (articolo 1, comma 1); modifica della disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA, previsto dalla legge n. 244 del 2007 (articolo 2).

Per quanto riguarda **l'articolo 1, comma 1**, la disposizione è volta ad alleviare l'attuale difficile congiuntura che i lavoratori dipendenti stanno affrontando anche a causa dell'innalzamento del costo dei carburanti determinato dalla grave crisi energetica internazionale.

Con questa disposizione si intende mitigare, anche per l'anno 2023, gli effetti dell'aumento del costo dei carburanti incentivando, mediante il riconoscimento di un'esenzione fiscale, l'erogazione

ai lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, di buoni benzina per l'acquisto di carburanti, sempre che di importo complessivo non superiore al limite di euro 200 per lavoratore.

Tale disposizione risulta coerente con le linee generali del programma di Governo nella misura in cui sono volte a garantire il mantenimento del potere d'acquisto dei lavoratori.

L'intervento normativo recato dall'articolo 2 si rende opportuno allo scopo di rendere più flessibile lo strumento normativo già previsto dall'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Esso prevedeva che, con un decreto interministeriale (Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle accise (D. Lgs. 504/1995), potessero essere diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. Poiché le condizioni per l'adozione del decreto in parola, previste dal comma 291 dell'articolo 1 della legge 244/2007 – nella versione previgente- si sono rivelate, in concomitanza con la situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra russo-ucraina e con il contestuale aumento esponenziale dei prezzi dei prodotti energetici registrato, alquanto farraginose, con la disposizione in argomento si provvede a modificare, semplificandole, le predette condizioni al fine di rendere più tempestivo l'eventuale intervento del legislatore nel caso in cui si renda necessario diminuire in tempi rapidi le menzionate aliquote di accisa in favore dei consumatori finali. Ciò coerentemente con l'obiettivo di semplificazione normativa posto dal Governo.

Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Il provvedimento in esame risulta coerente con il programma di governo, in quanto trova il suo fondamento nella necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti e di introdurre specifiche disposizioni al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato, oltreché nella straordinaria necessità e l'urgenza di rafforzare i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Art. 4

L'intervento normativo si propone la finalità di contrastare i disagi del caro prezzi in un periodo, ormai di durata pluriennale, di grandi incertezze e timori, accentuati dopo la crisi pandemica dalla guerra in Ucraina. L'inflazione sta divorando i redditi di tutte le categorie, generando i maggiori disagi nei redditi medio-bassi. Ad aumentare sono soprattutto i prezzi di beni importati. L'intervento nasce dall'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilita' dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali e dall'urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costodei carburanti, mitigandone l'impatto sulle famiglie.

Al fine di mitigare i costi di trasporto, soprattutto per studenti e lavoratori, l'articolo 4 istituisce un fondo con dotazione di 100 milioni di euro al fine di erogare un buono per l'acquisto di

abbonamenti per i servizi TPL, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale fino al 31 dicembre 2023.

Il valore del buono non può superare l'importo di 60 euro ed è riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che, nel 2022, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF non superiore ai 20.000 euro. Le finalità sono dunque analoghe a quelle perseguite dal fondo istituito dall'articolo 35 del D.L. n. 50/2022, con dotazione pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

• Art. 1, comma 1, e art. 2

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, incidono sulle seguenti normative vigenti:

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51.

Le disposizioni di cui all'articolo 2, incidono sulle seguenti normative vigenti:

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51;
- legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- D. Lgs. del 2 febbraio 2007, n. 26;
- DM 21 marzo 2022;
- DM 6 aprile 2022;
- DM 24 giugno 2022;
- DM 19 luglio 2022;
- DM 30 agosto 2022;
- DM 13 settembre 2022;
- DM 19 ottobre 2022;

Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Il quadro normativo è composto dalle seguenti disposizioni:

- legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia". In particolare, l' art. 51, recante "Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti", prevede "l' obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato", demandando a un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) l' individuazione, secondo criteri di gradualità e

sostenibilità delle decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1, oltre alla definizione dei criteri e delle modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori.

- DM 15 ottobre 2010, attuativo dell'articolo 51 della l. 99/2009, recante "Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione";
- DM 17 gennaio 2013, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010, concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99";
- d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 cd. "Codice del Consumo", in particolare l' art. 15, comma 5, secondo il quale "I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo";
- d.lgs. 31 marzo 1998 n, 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", in particolare l'art. 22, comma 3, recante disciplina in materia di sanzioni e revoca;
- d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, cd. "Nuovo codice della strada", in particolare l' art. 23 recante disciplina su " Pubblicità sulle strade e sui veicoli";
- art. 19 d.l. 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività") convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.
 27, in materia di "Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti";
- legge 24 novembre 1981, n. 689, recante
- legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2;
- decreto-legge 21 marzo, 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, articolo 7.

• Art. 4

La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- Articolo 35 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
- Articolo 15, comma 1, lett. i-decies, del testo unico sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
- Articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Art. 1, comma 1, e art. 2

Per quanto concerne **l'articolo 1, comma 1**, si rinnova, per il solo anno 2023, l'agevolazione già prevista, limitatamente all'anno 2022, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Tale ultima disposizione prevede che, per l'anno 2022, il valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per

lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Con la norma contenuta nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si chiarisce che il plafond di euro 200 per lavoratore è ulteriore rispetto a quello previsto, in termini generali, dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro se di importo complessivo non superiore a euro 258,23.

Con l'articolo 2, comma 1, lettera a), si procede ad aggiornare i riferimenti con l'indicazione dell'attuale denominazione del ministero concertante.

Riguardo, invece, al comma 1, **lettera b)** del medesimo articolo, si fa presente che, nell'ambito del quadro normativo nazionale, il comma 291 dell'articolo 1 della legge 244/2007 – modificato dall'articolo in commento – già consentiva l'adozione del decreto in argomento, derivante da un extra-gettito IVA, con cadenza trimestrale e solo nel caso in cui si fossero verificate due condizioni, ovvero un aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio (espresso in euro) pari ad almeno due punti percentuali rispetto al relativo valore di riferimento indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (oggi Documento di economia e finanza – DEF) e la non diminuzione del suddetto prezzo, nella media del semestre precedente, rispetto a quello indicato nel medesimo Documento.

In presenza di tali condizioni, quindi, era già previsto che le maggiori entrate derivanti dall'extragettito IVA fossero utilizzabili per ridurre temporaneamente le aliquote di accisa sui carburanti e sui combustibili per riscaldamento per usi civili e, quindi, fatte salve eventuali manovre speculative poste in atto nel mercato di riferimento, il costo dei prodotti energetici sia per i consumatori di carburanti (privati ed imprese) che per i cittadini che utilizzano il riscaldamento nelle abitazioni. L'accisa concorre, infatti, in maniera consistente alla formazione del prezzo dei suddetti prodotti energetici.

In attuazione di quanto previsto dai predetti commi 290 e 291 della legge n. 244/2007, nella loro previgente formulazione, sono stati recentemente emanati alcuni decreti che – al fine di sostenere famiglie ed imprese in occasione dell'aumento esponenziale dei prezzi dei prodotti energetici registrato in concomitanza con quello dei beni di prima necessità dovuto all'allarmante alla situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra russo-ucraina – hanno stabilito la riduzione temporanea delle aliquote di accisa gravanti sui principali carburanti utilizzati (vedasi i DM 21 marzo 2022 per il periodo 22/03/22 - 21/04/22, DM 6 aprile 2022 per il periodo 22/04/22 – 02/05/22, DM 24 giugno 2022 per il periodo 09/07/22 - 02/08/22, DM 19 luglio 2022 per il periodo 3 - 21/08/22, DM 30 agosto 2022 per il periodo 21/09 – 5/10/22, DM 13 settembre 2022 per il periodo 6 – 17/10/22 e DM 19 ottobre 2022 per il periodo 1 – 3/11/22). Tali riduzioni temporanee sono state stabilite a fronte delle seguenti aliquote di accisa normalmente applicate ai principali prodotti energetici impiegati in autotrazione: benzina e gasolio rispettivamente 728,40 euro e 617,40 euro per mille litri, gas di petrolio liquefatti (GPL) 267,77 euro per mille kg e gas naturale usato per autotrazione 0,00331 euro al metro cubo.

Grazie all'intervento normativo contenuto nell'**articolo 2** – che mira esclusivamente a rendere più flessibile uno strumento normativo già esistente, lasciandone inalterata la *ratio* - l'eventuale emanazione di un nuovo decreto, ai sensi e alle condizioni dei rinnovati commi 290 e 291 dell'articolo 1 della legge 244/2007, inciderebbe sulla normativa nazionale nel senso che, per tutto il periodo di efficacia del decreto, non verrebbero applicate le normali aliquote di accisa stabilite sia per i carburanti (per la benzina ed il gasolio, dalla legge 24/12/2012, n. 228, articolo 1, comma 487 e, per i GPL ed il gas naturale, dal D.L. 06/12/2011, n. 201, articolo 15, comma 1) che per i combustibili per riscaldamento per usi civili (per il gasolio ed i GPL dal DPCM 15/01/1999; per il gas naturale dal D. Lgs. n. 26/2007, articolo 2, comma 1, lett. a)); inoltre, ove l'aliquota ridotta fissata per il gasolio si rivelasse più conveniente di quella attualmente gravante sul cosiddetto "gasolio commerciale" di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, andrebbe prevista la contestuale disapplicazione temporanea di tale ultima aliquota, come già previsto in occasione dell'emanazione dei decreti ministeriali elencati al precedente punto 2.

• Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Le norme in esame rafforzano il meccanismo di controllo sui prezzi, innovando la vigente legislazione, attraverso un rafforzamento delle norme sulla conoscibilità del prezzo dei carburanti e la previsione di sanzioni amministrative.

L'articolo 1, commi 2-7, stabilisce che il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009 n. 99, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, con conseguente pubblicazione dei dati in formato aperto ex articolo 1, comma 1, lett. I-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili.

Si stabilisce altresì che con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabilite la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni. Si stabilisce altresì che gli esercenti delle attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione adeguino la propria cartellonistica al decreto emanando, con conseguenti sanzioni ad opera del Prefetto in caso di violazione accertata dalla Guardia di Finanza. Tale disciplina si applica altresì, alle violazioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente

praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.

Si stabilisce inoltre che una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinata all'implementazione dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il

consumo consapevole e informato, demandando ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di ripartizione delle suddette somme. L'articolo in esame modifica altresì l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e abroga l'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

L'articolo 3, del presente decreto, nel rafforzare le competenze del Garante per la sorveglianza dei prezzi, apporta modifiche all'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inserendo altresì, dopo l'articolo 2 comma 199, i commi da 199-bis a 199-sexies. Per la medesima finalità, viene altresì integrato l'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevedendo l'inserimento del comma 4-bis.

Nello specifico si prevede che il Garante dei prezzi operi "in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoga denominazione, qualora istituiti con legge regionale" (comma 1, lettera a) e che si avvalga della collaborazione dell'Istat (comma 1, lettera b).

L'articolo rafforza le prerogative del Garante dei prezzi, istituendo la "Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi", con lo scopo di "monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali" (comma 1, lettera c).

L'articolo prevede inoltre che l'unità di missione del Ministero delle imprese e del made in Italy, istituita ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, curerà "le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza" (comma 2).

• Art. 4

Le disposizioni proposte incidono direttamente sulla legislazione primaria vigente di cui al precedente punto 2).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

• Art. 1, comma 1, e art. 2

Con riferimento alle disposizioni in commento non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Art. 1, commi 2-7, e art. 3

La misura è compatibile con i principi costituzionali in quanto volta a garantire tutela dei consumatori e la concorrenza, conciliando la libertà dell'iniziativa economica privata con le sue finalità sociali (art. 41 Cost.), anche nel rispetto degli artt. 101 e 102 del TFUE che tutelano la concorrenza.

Art. 4

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Art. 1, comma 1, e art. 2

Gli interventi normativi non incidono sulle competenze e sulle funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

• Art. 1, commi 2-7, e art. 3

La misura è compatibile con le competenze delle Regioni e degli Enti Locali, in quanto rientra nella materia "concorrenza", di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e).

Art. 4

L'intervento è compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Art. 1, comma 1, e art. 2

Per quanto riguarda **l'articolo 1, comma 1**, l'intervento normativo non incide sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Analogamente per **l'articolo 2** non si rilevano profili di incompatibilità con i citati principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non vengono previsti né risultano esserci nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

Art. 1, commi 2-7, e art. 3

L'intervento appare compatibile con i principi di cui all'articolo 118 Costituzione, in quanto le norme non prevedono o determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

• Art. 4

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

• Art. 1, comma 1, e art. 2

Per quanto riguarda **l'articolo 1, comma 1**, è stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

L'intervento normativo recato dal **l'articolo 2** si limita a snellire il meccanismo già previsto ai fini dell'emanazione del decreto in questione e non pone prospettive di delegificazione, rientrando nell'ambito della normale attività di semplificazione normativa prospettato dal Governo.

Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Non sono state operate rilegificazioni.

• Art. 4

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Art. 1, comma 1, e art. 2

Con riferimento ad entrambe le disposizioni non risultano presentate disposizioni analoghe in altri progetti di legge.

Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Non risultano progetti di legge su analoga materia.

• Art. 4

Allo stato non risultano presentati progetti di legge su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Art. 1, comma 1, e art. 2

Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza né la pendenza di giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto delle disposizioni qui commentate.

Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Non risultano giurisprudenza in materia né pendenza di giudizi di costituzionalità.

Art. 4

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Art. 1, comma 1, e art. 2

Gli interventi normativi qui esaminati non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

• Art. 1, commi 2-7, e art. 3

L'intervento appare compatibile con l'ordinamento comunitario.

• Art. 4

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

• Art. 1, comma 1, e art. 2

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto delle disposizioni qui esaminate.

• Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Non sono note procedure di infrazione su medesimo oggetto.

• Art. 4

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Art. 1, comma 1, e art. 2

Gli interventi normativi in commento non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

Art. 1, commi 2-7, e art. 3

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

• Art. 4

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Art. 1, comma 1, e art. 2

Sulle materie oggetto delle disposizioni qui commentate non risultano linee prevalenti di giurisprudenza né la pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

• Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Non sono noti precedenti giurisprudenziali o giudizi pendenti innanzi alla CGCE su medesimo o analogo oggetto.

Art. 4

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

• Art. 1, comma 1, e art. 2

Sulle materie oggetto delle disposizioni qui commentate non risultano linee prevalenti di giurisprudenza né la pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

• Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Non sono noti precedenti giurisprudenziali o giudizi pendenti innanzi alla CEDU su medesimo o analogo oggetto

Art. 4

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 1, comma 1, e art. 2

Sulle materie oggetto delle disposizioni qui commentate non risultano linee prevalenti di regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

• Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Non sono note linee di regolamentazione su medesimo oggetto da parte degli Stati membri dell'UE.

• <u>Art. 4</u>

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

• Art. 1, comma 1, e art. 2

Per quanto riguarda **l'articolo 1, comma 1_7** si fa presente che non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

Allo stesso modo per **l'articolo 2** non è prevista l'introduzione di nuove definizioni normative applicabili in linea generale.

• Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Non sono introdotte nuove definizioni normative. Le definizioni sono coerenti con quelle già in uso.

Art. 4

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Art. 1, comma 1, e art. 2

I riferimenti normativi in entrambe le disposizioni qui esaminate sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

• Art. 1, commi 2-7, e art. 3

I riferimenti normativi indicati nelle disposizioni sopra citate risultano corretti.

Art. 4

E' stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi, nonché dei riferimenti normativi abrogati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

• Art. 1, comma 1, e art. 2

Per quanto riguarda **l'articolo 1, comma 1**, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

Per quanto concerne invece **l'articolo 2** si è fatto ricorso alla tecnica della novella normativa ai fini della modifica del comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 e della sostituzione del successivo comma 291.

• Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Con l'articolo 1, commi 2-7 e l'articolo 3 del presente decreto è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa con riferimento alle seguenti disposizioni:

- articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

- articolo 2, commi 198, 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- introduzione dei commi da 199-bis a 199-sexies all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

• Art. 4

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
 - Art. 1, comma 1, e art. 2

Con riferimento ad entrambe le disposizioni non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Viene abrogato l'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

• Art. 4

Non vi sono disposizioni aventi effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

• Art. 1, comma 1, e art. 2

Si fa presente che le norme qui esaminate non introducono alcuna disposizione retroattiva o di reviviscenza o di interpretazione autentica.

Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Non ci sono disposizioni recanti effetti retroattivi né di reviviscenza di norme abrogate, né di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

• Art. 4

Non sono presenti disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo e norme derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Art. 1, comma 1, e art. 2

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto con riferimento alle disposizioni commentate.

• Art. 1, commi 2-7, e art. 3

Non sono note deleghe aperte sul medesimo oggetto.

• Art. 4

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

• Art. 1, comma 1, e art. 2

Per quanto riguarda **l'articolo 1, comma 1**, la norma non necessita dell'adozione di provvedimenti attuativi.

In merito invece all'articolo 2, si evidenzia che le modifiche dallo stesso apportate (in particolar modo con riferimento al citato comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007) consentiranno di poter emanare eventuali decreti interministeriali atti a ridurre le aliquote di accisa sui carburanti e sui combustibili per riscaldamento per usi civili in presenza delle condizioni nel medesimo comma stabilite e in relazione alle maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio. Tali condizioni saranno preventivamente verificate dalla Direzione studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento finanze.

• Art. 1, commi 2-7, e art. 3

L'articolo 1 comma 2 prescrive che la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con <u>decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy</u> da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I termini al riguardo sono ritenuti congrui in relazione alla natura del decreto e all'urgenza di provvedere.

- <u>L'articolo 1 comma 5</u> stabilisce che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo del medesimo comma.

Le tempistiche sono state ritenute congrue rispetto alla necessità dell'intervento.

• Art. 4

Il provvedimento prevede l'adozione di un decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il decreto concerne la definizione delle modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono, le modalità di emissione dello stesso, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati ai fini dell'acquisto degli abbonamenti.

Il termine di adozione appare congruo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Art. 1, comma 1, e art. 2

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, non è apparso necessario operare specifiche elaborazioni statistiche al fine di una valutazione dell'impatto economico-finanziario.

In relazione agli elementi di natura economico-finanziaria connessi all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2 nonché alla loro elaborazione, si fa riferimento alla Direzione studi e ricerche economico fiscali del Dipartimento delle finanze, pertanto, non è stato necessario interessare l'ISTAT.

• Art. 1, commi 2-7, e art. 3

L'intervento normativo in esame non ha richiesto l'utilizzo di dati statistici. Come stabilito dall'articolo 3 comma 1, lettera b), di modifica dell'articolo 1, comma 199, primo periodo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale della collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT, che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza.

• Art. 4

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.